

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 1° con la annessa tabella, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 2.

« Per la prima attuazione del ruolo organico stabilito dalla Tabella, di cui al precedente articolo, potrà conseguirsi una sola promozione o di grado o di classe. La successiva promozione ai posti che, conseguentemente, resteranno scoperti avrà effetto soltanto dal 1° luglio 1914 ».

(È approvato).

Art. 3.

« Gli impiegati di classe transitoria del Ministero medesimo, di cui alla legge 10 luglio 1910, n. 417, i quali posseggano i titoli prescritti per l'ammissione nella carriera di ragioneria e abbiano servizio lodevole, potranno essere nominati ragionieri di quarta classe nello stesso Ministero, in seguito a parere favorevole del Consiglio di amministrazione; — soltanto però dalla data di questa nomina decorrerà per essi il servizio utile agli effetti del secondo comma dell'articolo 5 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693 ».

(È approvato).

Art. 4.

« Agli effetti dell'ammissione agli esami per la promozione al grado di primo ragioniere, è riconosciuto, ai ragionieri assunti in servizio del Ministero della pubblica istruzione coi decreti reali 23 giugno e 21 ottobre 1910, il periodo di servizio compiuto presso le altre Amministrazioni dello Stato, quale servizio effettivamente prestato nella ragioneria del Ministero dell'istruzione pubblica ».

« Gli esami, che saranno indetti a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 84 della legge 4 giugno 1911, n. 487, potranno però aver luogo soltanto quando gli attuali ragionieri di prima classe del Ministero della pubblica istruzione, che facevano già parte del ruolo organico del Ministero stesso al 23 giugno 1910, abbiano compiuto gli anni di servizio richiesti dal citato ultimo capoverso della legge 4 giugno 1911, n. 487 ».

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per i militari del Corpo Reale equipaggi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per i militari del Corpo Reale equipaggi.

Se ne dia lettura.

DE AMICIS, segretario, legge: (V. Stampato n. 1308-A)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

D'ORIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ORIA. Onorevoli colleghi, io penso che il presente disegno di legge, che riguarda i provvedimenti per i militari del Corpo Reale equipaggi, meriti di essere accolto dalla Camera, la quale trova, in questa proposta di modificazione alle attuali norme, che regolano la carriera dei sottufficiali, il riconoscimento delle virtù di questa benemerita classe della nostra armata.

Con l'attuale disegno di legge si vengono a migliorare molto le condizioni di carriera del personale subalterno appartenente al Corpo Reale equipaggi, di guisa che è da sperare che i migliori elementi possano essere attratti a restare nella carriera e prestare utili servizi all'armata. In pari tempo questo disegno di legge elimina alcune sperequazioni che si lamentavano in passato nelle numerose categorie dei sottufficiali, le quali avevano per conseguenza che molti, anzichè scegliere le categorie, veramente tecniche, dei torpedinieri, dei siluristi, dei cannonieri, abbracciavano invece quelle dei furieri e degli infermieri, in cui la carriera era più rapida.

Credo dunque che questo disegno di legge meriti tutto il plauso della Camera, ed esso sarà accolto senza dubbio dal personale subalterno della marina come un incitamento e come un riconoscimento delle ottime prove fatte in questi ultimi tempi. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

LEONARDI-CATTOLICA, ministro della marina. Ringrazio l'onorevole D'Oria per il giudizio da lui espresso su questo disegno di legge, e prego la Camera di approvarlo.